



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BAIIO, ARMATO, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO,
Marco FILIPPI e VITA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 2008^(*)

Modifica all’articolo 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante
norme per la messa al bando delle mine antipersona

^(*) *Testo ritirato dal presentatore.*

^(**) *Testo ritirato dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. – Quest’anno ricorre il sessantesimo anniversario della Dichiarazione dei diritti universali dell’uomo, non possiamo rimanere indifferenti davanti ai numerosi appelli che ci arrivano dalle più alte autorità della terra.

Le munizioni *cluster* sono armi di grandi dimensioni, lanciate da aerei o elicotteri, lanciarazzi o lanciamissili, che si aprono a mezz’aria spargendo ad ampio raggio centinaia di submunizioni più piccole. Sono armi in grado di distruggere obiettivi ampi, tuttavia, le submunizioni spesso non funzionano come previsto, restando inesplose sono sensibilissime al minimo tocco o spostamento, diventando di fatto mine antipersona.

Il tasso di mancata esplosione dichiarato dalle case produttrici è del 5 per cento, ma in realtà i dati raccolti sul campo, evidenziano indici molto più alti, anche fino al 20-25 per cento.

La Convenzione di Ottawa del 1997 sulla messa al bando delle mine antipersona ha costituito una tappa fondamentale nel cammino che i costruttori di pace stanno percorrendo verso un mondo che tolga la parola alle armi e che in particolare persegue l’obiettivo di salvare i bambini ed i civili innocenti dalla minaccia diffusa e costante delle mine antipersona.

Questa alta conquista di civiltà, il cui merito va anche al Parlamento italiano, oggi richiede a tutti noi un ulteriore impegno nella stessa direzione, attraverso la messa al bando delle bombe a grappolo denominate anche «*cluster bombs*». Nel maggio 2008 oltre cento Paesi hanno dato inizio, a Dublino, alla conferenza che si pone tale obiettivo e, dopo Ottawa, noi sappiamo che è possibile ottenere un altro successo.

Non mancano le difficoltà perché molti Paesi importanti del mondo, quali USA, Cina e Russia, tendono a porre delle limitazioni, ma il Parlamento italiano può cominciare a fare la sua parte.

Il Segretario generale dell’ONU Ban Ki-moon ha rivolto un forte appello per la messa al bando di queste armi, e l’Italia, paese che è forte sostenitore del ruolo dell’ONU nel mondo, deve trovare nel Parlamento un attivo e forte sostenitore di questa proposta. Anche Papa Benedetto XVI ha rivolto una supplica a tutti gli uomini di buona volontà per bandire queste armi terribili, ed il Parlamento italiano non può ignorare un appello che coincide così fortemente con l’articolo 11 della nostra Costituzione.

Il Parlamento italiano è stato il primo al mondo ad approvare uno strumento legislativo contro le mine approvando il 30 gennaio 1992 la Risoluzione Salvoldi per lo smineamento del Kurdistan nel 1992, che ha costituito il modello per altri Paesi europei e per l’inizio della campagna antimine: abbiamo un primato che ci fa onore. Eppure l’Italia è uno degli almeno 57 paesi al mondo che hanno nei loro arsenali munizioni *cluster* e, ancor più grave, è la collocazione dell’Italia come uno dei paesi produttori. Un fatto grave, gravissimo, anche se lo stoccaggio, la produzione e la vendita di queste armi micidiali, i cui effetti sono del tutto assimilabili a quelli delle mine antipersona (se non addirittura più gravi), sono completamente legali. Infatti, sia la legge 29 ottobre 1997, n. 374 che mette al bando le mine antipersona sul territorio italiano, sia la Convenzione firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997 e ratificata ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106, danno una definizione di mina basata sul

progetto dell'ordigno e non sugli effetti che questo produce. Se da un lato il successo della Convenzione si deve, almeno in parte, proprio alla specificità del suo oggetto (le mine antipersona), questo ha comportato che rimanessero escluse armi altrettanto indiscriminate.

Per quanto il numero dei conflitti in cui si è fatto uso di munizioni *cluster* sia ancora limitato, il danno causato alle popolazioni civili sia durante gli attacchi che dopo è enorme. Oltretutto, l'impatto devastante è causa di una pesante contaminazione che può avere profonde implicazioni socio-economiche, ostacolando la ricostruzione e lo sviluppo postbellico.

L'Italia nel 1999, quando aerei della NATO di ritorno alla base di Aviano dopo

le missioni in Serbia e Kosovo hanno rilasciato nell'Adriatico, in manovre di emergenza, 235 bombe comprese alcune a grappolo, ha sperimentato direttamente gli effetti di questi ordigni in seguito ad alcuni incidenti causati dal ripescaggio degli stessi da parte dei pescatori operanti nell'Adriatico settentrionale. E ad oggi non si ha notizia certa della completa bonifica del sito marino interessato.

L'obiettivo del presente disegno di legge è quello di includere tutte le munizioni *cluster* o sub-munizioni delle bombe a grappolo, che hanno effetti assimilabili a quelli delle mine antipersona, nella definizione di mine antipersona, di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 374 del 1997.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, dopo le parole: «dispositivo od ordigno» sono inserite le seguenti: «, incluse le submunizioni delle munizioni a grappolo,».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.